

Prot.



Giustizia Amministrativa

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 2017, n. 179;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio 2018, n. 9, e modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 22 dicembre 2020, n. 251;

VISTO, in particolare, l'articolo 11 del citato regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa con cui si disciplina la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nell'ambito della Giustizia amministrativa e si dispone, a supporto del medesimo, l'istituzione di apposita unità organizzativa;

VISTE le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione 28 aprile 2015, n. 6;

VISTO il regolamento per la gestione delle segnalazioni e tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a

conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 approvato dall'ANAC con delibera 1° luglio 2020, n. 690;

RITENUTA, nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative riconosciute dalla legge e dalla Costituzione, l'opportunità di introdurre, nell'ambito dell'amministrazione della Giustizia amministrativa, apposita procedura per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti attribuibili al personale amministrativo, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del sopra citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

CONSIDERATO che la Giustizia amministrativa si dota di un autonomo sistema informatico, conforme alle disposizioni normative vigenti, che garantisce la totale riservatezza dell'identità del segnalante, per l'automazione del sistema del processo di gestione e ricezione delle segnalazioni effettuate dai dipendenti ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001,

adotta

la seguente disciplina del *whistleblowing*.

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a)** RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito della Giustizia amministrativa;
- b)** segnalante: il dipendente amministrativo della Giustizia amministrativa, di ruolo o in posizione di comando o di distacco o ad altro titolo, nonché i lavoratori e collaboratori delle imprese appaltatrici di beni, forniture o servizi o che realizzano opere in favore della Giustizia amministrativa, limitatamente alla durata del rapporto contrattuale individuale e, comunque, non oltre la cessazione dell'appalto;
- c)** oggetto della denuncia: le condotte illecite di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- d)** SPID: Sistema pubblico di identità digitale.

Art. 2

(Raccolta e gestione informatica delle segnalazioni)

1. Le segnalazioni di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono effettuate attraverso la piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo indicato dal RPCT, ai sensi dell'articolo 8. Tale piattaforma non può essere utilizzata per le denunce effettuate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Resta inoltre fermo quanto disposto dall'articolo 331 del codice di procedura penale e dagli articoli 361 e 362 del codice penale.

2. La piattaforma informatica garantisce che la segnalazione sia processata in forma anonima, rendendo possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui il RPCT lo ritenga strettamente necessario. La tutela del segnalante, prevista dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, non trova applicazione quando il comportamento del segnalante integra un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

3. Le segnalazioni che riguardano il RPCT sono inoltrate al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa o all'A.N.AC., a seconda che il RPCT sia un magistrato o un dirigente amministrativo.

Art. 3

(Modalità dell'accesso alla piattaforma informatica)

1. L'accesso alla piattaforma informatica di cui all'articolo 2 avviene mediante registrazione dei dati personali del segnalante, confermati attraverso SPID, e seguendo le indicazioni ivi contenute.

2. La riservatezza dell'identità del segnalante è assicurata mediante adeguato sistema di crittografia.

3. L'obbligo di riservatezza si estende al contenuto della segnalazione e alla relativa documentazione.

4. La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita anche nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del

segnalato. L'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

5. Restano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, le segnalazioni prive di riscontri certi in ordine all'identità del segnalante.

Art. 4

(Contenuto della segnalazione)

1. La segnalazione indica:

- a) l'identità e i recapiti del segnalante, nonché, ove posseduto, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere eventuali comunicazioni;
- b) l'ufficio o la società presso cui il segnalante presta servizio, la sua qualifica e le mansioni svolte;
- c) i fatti oggetto di segnalazione e l'ufficio in cui sono avvenuti;
- d) gli eventuali documenti a sostegno della segnalazione;
- e) le generalità dell'autore della condotta segnalata o gli elementi comunque idonei a identificarlo;
- f) le ragioni connesse all'attività svolta che hanno consentito di acquisire la conoscenza dei fatti segnalati.
- g) il periodo in cui i fatti segnalati si sono verificati.

Art. 5

(Attività istruttoria successiva alla segnalazione)

1. Entro 10 giorni dall'acquisizione della segnalazione, il RPCT, ricorrendone i presupposti e quando non occorra svolgere alcuna attività istruttoria di propria competenza, la archivia a norma dell'articolo 6 oppure la trasmette, nella parte ostensibile, insieme alla eventuale documentazione di supporto, agli organi preposti all'eventuale esercizio dell'azione disciplinare e, se del caso, ad autorità esterne, inclusa l'autorità giudiziaria

qualora la segnalazione appaia non veritiera o calunniosa. La trasmissione della segnalazione equivale a chiusura del procedimento. Il RPCT dà notizia delle proprie determinazioni al segnalante e, in ogni caso, all'Ufficio del personale amministrativo e l'organizzazione.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il RPCT conclude l'attività di analisi e verifica dei fatti segnalati entro il termine di 60 giorni dalla acquisizione della segnalazione. Tale termine, ove necessario, può essere prorogato per una sola volta e per un massimo di ulteriori 60 giorni, dal RPCT con atto motivato.

3. Ove le attività di cui al comma 2 lo richiedano il RPCT può richiedere informazioni, chiarimenti, atti e documenti e può avvalersi della collaborazione di personale interno dotato di specifiche competenze nel settore oggetto di indagine, nonché, ove occorra, può coinvolgere nell'istruttoria le articolazioni dell'amministrazione della Giustizia amministrativa. A questi fini gli uffici della Giustizia amministrativa assicurano la massima cooperazione al RPCT.

4. È fatto obbligo a tutti coloro che, in qualunque modo siano coinvolti nelle attività di accertamento conseguenti a una segnalazione, di mantenere il segreto d'ufficio in ordine a ogni informazione acquisita. Per le specifiche regole di condotta e per i profili di responsabilità disciplinare nei casi di violazione degli obblighi di riservatezza e segreto d'ufficio si applica il Codice di comportamento della Giustizia amministrativa.

5. Il RPCT chiude l'istruttoria di cui al comma 2 con atto formale. Nei successivi 10 giorni il RPCT adotta il provvedimento finale. Nei casi di trasmissione agli organi preposti all'esercizio dell'azione disciplinare o ad altre autorità esterne, il RPCT allega al provvedimento finale una relazione sulle risultanze istruttorie, in cui riferisce in ordine alle attività svolte, corredata della documentazione ritenuta necessaria. Il RPCT dà notizia delle proprie determinazioni al segnalante e all'Ufficio del personale amministrativo e l'organizzazione.

Art. 6

(Archiviazione della segnalazione)

1. Il RPCT dispone l'archiviazione della segnalazione nei seguenti casi:

a) mancanza dei dati essenziali di cui all'articolo 4;

b) genericità della segnalazione;

c) mancato utilizzo della piattaforma prevista dall'articolo 2, comma 1;

d) insussistenza di elementi idonei a giustificare l'avvio di attività di accertamento;

e) fatti di esclusiva competenza del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa o di altre autorità esterne.

Art. 7

(Custodia della segnalazione)

1. La segnalazione, con la relativa documentazione, è custodita nel sistema documentale della Giustizia amministrativa, per un periodo di almeno cinque anni dalla ricezione, garantendo che gli elementi identificativi del segnalante siano tenuti separati da ogni altro dato.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente disciplina entra in vigore il 31 marzo 2021.

2. Con proprio provvedimento il RPCT stabilisce la data di operatività del sistema, nonché l'indirizzo di posta elettronica di cui all'articolo 2, comma 1.